

La misura soddisfa direttamente il seguente fabbisogno di intervento definito a seguito dell'analisi SWOT:

n°13- Processi di aggregazione delle imprese agricole in strutture dotate di capacità e strumenti gestionali funzionali miglioramento e alla organizzazione produzione e commercializzazione agro-alimentare.

La misura soddisfa indirettamente il seguente fabbisogno di intervento:

n°15 - Sostenere i processi di miglioramento della qualità e della qualificazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Contributo agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce direttamente al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'innovazione:

Innovazione – Il sostegno alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori contribuisce alla creazione di accordi di filiera ed all'adesione a forme associate tra le imprese. In tale contesto gli operatori adottano elementi innovativi di carattere gestionale, organizzativo e commerciale per adempiere alle finalità associative perseguendo gli obiettivi della competitività aziendale e dell'adattamento al mercato.

La Misura si articola in una sola sottomisura: Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo .

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 9.1 Sostegno per la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

Sottomisura:

- 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura intende favorire la costituzione e l'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo, soprattutto nei primi anni di attività quando devono essere sostenuti dei costi aggiuntivi. Queste strutture, infatti, consentono agli agricoltori di affrontare meglio le difficoltà poste dal mercato per la commercializzazione dei loro prodotti, anche sui mercati locali.

Si contribuisce a soddisfare direttamente la FA-3A e il fabbisogno di intervento 13, mentre indirettamente il

fabbisogno 15.

Le associazioni o organizzazioni di produttori devono avere le finalità,previste dall'articolo 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013,comma 1, lettera a), b), c), d).L'aiuto all'avviamento viene richiesto sulla base di un Piano aziendale presentato unitamente alla domanda di sostegno.

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfetario in conto capitale erogato inrate annuali decrescenti per un periodo massimo di 5 anni dalla data del riconoscimento dell'associazione o organizzazione dei produttori.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - Articoli 152, 154 e 156;
- Reg (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg (CE) n. 834 del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005"Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" – Art. 2;
- D.M. n. 85 del 12 febbraio 2007, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;
- D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014 - "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi";
- D.M. n. 86483 del 24 novembre 2014 "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute";
- D.M. n.6931 del 10 dicembre 2014 - "Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola";
- Reg. delegato (UE) n. 807 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune

disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 sulla definizione di microimpresa o di piccola impresa;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020;
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono le associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI e ufficialmente riconosciute dalla Regione Puglia ai sensi degli articoli 152 e 156 del Reg. (UE) n.1308/2013, aventi le finalità previste nell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013 paragrafo 1, e conformi alle normative comunitarie e nazionali vigenti.

Non possono essere beneficiari della presente sottomisura forme giuridiche nate dalla fusione tra associazioni o organizzazioni di produttori già riconosciute.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Il premio è erogato a fronte della presentazione di un Piano aziendale e sulla base della produzione annuale commercializzata dell'associazione o dall'organizzazione di produttori.

L'ultima rata è versata solo previa verifica della effettiva realizzazione del Piano aziendale.

L'aiuto forfetario previsto ai sensi della presente misura può essere concesso solo se è approvato, ex-ante, dall'Autorità competente, ovvero dalla Regione Puglia, il piano aziendale presentato nell'ambito della domanda di sostegno dall'associazione o organizzazione dei produttori. Il sostegno è comunque subordinato alla verifica della corretta attuazione dello stesso.

Trattandosi di un aiuto forfetario all'avviamento dell'impresa non si prevede la rendicontazione del premio e, pertanto, non vi sono tipologie di costi ammissibili a valere sulla presente sottomisura.

Il sostegno può essere concesso in tutti i settori agricoli.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione – La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Il sostegno ha una durata massima di cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento dell'associazione o dell'organizzazione di produttori, ed è concesso sulla base di un piano aziendale presentato dalle

associazioni e organizzazioni di produttori richiedenti per la loro costituzione.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” della sottomisura;
- essere ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti sulla base della normativa nazionale;
- essere PMI.

Sono escluse dalla sottomisura le AOP e le OP già riconosciute prima della pubblicazione del primo bando, tuttavia, per quelle già riconosciute è ammesso il sostegno limitatamente alle annualità residue del periodo massimo di cinque anni che decorre dalla data del loro riconoscimento,

Soglia punteggio – per essere ammessa alla fase di istruttoria, la domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione.

Per essere ammissibili al sostegno, le associazioni di produttori devono essere riconosciute dall'autorità competente sulla base di un Piano aziendale. Quest'ultimo deve definire nel dettaglio le criticità e le problematiche da risolvere, gli obiettivi da raggiungere, gli investimenti e le attività previste dall'associazione o organizzazione dei produttori per il raggiungimento delle loro finalità, nonché il cronoprogramma degli interventi, gli indicatori iniziali, intermedi e finali per la valutazione dei risultati attesi.

Il sostegno non è cumulabile con eventuali aiuti concessi con il Reg. (UE) n. 1308/2013, per la stessa tipologia di spesa.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- maggiore dimensione dell'aggregazione del richiedente (numero di soci e valore della produzione commercializzata);
- maggior numero dei soci dell'associazione o organizzazione dei produttori che aderiscono a regimi di qualità di cui all'articolo 16 del Reg. (UE) 1305/2013;
- comparto produttivo interessato dagli interventi che non sono sostenuti dall'OCM unica (Reg. UE n. 1308/2013);
- maggior contributo all'uso efficiente e razionale di rifiuti e residui agricoli per la produzione di energia rinnovabile o per i prodotti da agricoltura biologica e/o alla creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna della biomassa.

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali e con un importo decrescente nei cinque anni dal riconoscimento; nel primo anno è limitato al 10% del valore medio annuo della produzione

commercializzata dai soci dell'associazione o organizzazione dei produttori durante i tre anni precedenti la loro adesione; negli anni successivi, è limitato al 8% (secondo anno), al 6% (terzo anno), al 4% (quarto anno) e infine al 2% (quinto anno), del valore medio della produzione commercializzata nell'anno precedente all'annualità considerata; e comunque il sostegno non può in ogni caso superare € 100.000,00 all'anno.

L'ultima rata annuale è subordinata alla verifica da parte dell'amministrazione regionale della corretta attuazione del piano aziendale presentato al momento della domanda di aiuto.

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 9.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 9.1 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]).

R3: Sistemi di controllo e verifica adeguati

Si evidenziano i seguenti rischi e criticità:

- Occorre evitare il rischio di errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative evitando tempi lunghi del procedimento amministrativo dovuti al ritardo nel rilascio di documentazione ritenuta essenziale per l'ammissibilità (autorizzazioni oppure certificazioni quale, ad esempio, quella attestante la situazione contributiva) da parte degli Enti competenti al rilascio (INPS, comune, provincia).
- Difficoltà nel calcolare il valore aggiunto generato da prodotti acquistati da terzi e non conferiti da soci.
- Rischi connessi alla difficoltà nella corretta individuazione del valore della produzione commercializzata soprattutto in riferimento alla produzione commercializzata ottenuta negli anni precedenti da soci che non fanno più parte della Organizzazione di Produttori.
- Rischi connessi alla verifica degli obiettivi proposti dal Piano aziendale rispetto a quelli effettivamente raggiunti entro 5 anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori che ha ricevuto il sostegno; nonché alla verifica della sua corretta attuazione.

R7: Selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari evidenzia i seguenti rischi specifici relativi:

- alla effettiva prima costituzione e avviamento delle associazioni e organizzazioni di produttori beneficiarie dell'aiuto;

- alla coerenza tra obiettivi, requisiti di ammissibilità e priorità della misura;
- alle caratteristiche dell'associazione o dell'organizzazione dei produttori che devono essere PMI ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;
- alla verifica dei requisiti di accesso in termini di produzione commercializzata;
- alla corretta attribuzione del punteggio in base ai criteri di selezione;
- Relativamente agli interventi di natura immateriale (informazione sulla produzione, sviluppo di competenze imprenditoriali e commerciali, promozione ed organizzazione di processi innovativi), attività ed obiettivi delle iniziative proposte di carattere generico, con obiettivi e risultati non facilmente identificabili e misurabili.

R8: sistemi informatici

I rischi sono collegati:

- alla gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande;
- al monitoraggio dei beneficiari (Organizzazioni ed Associazioni di Produttori) in termini di compagine, organi decisionali, eventuali attività svolte in altri Paesi/Regioni, eventuali attività svolte al di fuori dei progetti finanziati, Soggetti o Enti Istituzionali con cui hanno rapporti, altre informazioni rilevanti.

R9: Le domande di pagamento

I rischi sono collegati alle difficoltà di trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari. Potranno sussistere errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento e/o presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo.

R3: Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

- Predisposizione di linee guida e di sessioni formative ed informative
- Introduzione di alcuni elementi di semplificazione, facilitati anche dalla normativa nazionale nel frattempo intervenuta (in particolare, D.L. n. 69/2013 cd. "Decreto del fare"). Sono ricomprese: procedure informatizzate per l'acquisizione delle informazioni direttamente dall'Ente preposto al rilascio; procedure per l'attuazione, in raccordo con l'OP, di compensazioni in caso di debito del beneficiario verso l'ente previdenziale.
- Per l'attenuazione dei rischi derivanti dalla difficoltà di individuazione delle spese ammissibili e di separazione di talune spese sostenute per l'attività amministrativa (ammissibili) e per l'attività produttiva (non ammissibili) si provvederà all'introduzione di limiti all'ammissibilità delle spese per cui non sia possibile distinguere la quota sostenuta per l'attività amministrativa e la quota sostenuta

per l'attività produttiva.

- Per le difficoltà nel calcolare il valore aggiunto generato da prodotti acquistati da terzi e non conferiti da soci si specificherà nei bandi come deve essere indicato il valore aggiunto generato da prodotti acquistati da terzi con calcoli dettagliati.
- Per la verifica degli obiettivi preposti dal business plan rispetto a quelli effettivamente raggiunti entro 5 anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori che ha ricevuto il sostegno si procederà tramite un monitoraggio amministrativo congiunto con controlli in loco a cadenza annuale.

R7: Si utilizzeranno:

- criteri che evitino disparità di trattamento tra i richiedenti;
- la definizione di requisiti minimi di accesso in termini di produzione commercializzata, nonché le modalità di determinazione, il periodo di riferimento e le produzioni da prendere in considerazione;
- la definizione di requisiti minimi in termini di risultati ed obiettivi che le iniziative devono possedere rispetto ad un'analisi ex-ante;
- la definizione di indicatori di monitoraggio per l'attuazione degli obiettivi ed il raggiungimento dei risultati.

Particolare attenzione sarà rivolta alla verifica relativa alla effettiva prima costituzione e avviamento delle associazioni e organizzazioni di produttori beneficiarie dell'aiuto.

R8: Saranno utilizzati manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento, ecc.), che riguarderanno le modalità e le tipologie di controllo da effettuare. Nel corso delle varie fasi del procedimento amministrativo si farà ricorso a banche dati o documenti informatizzati. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate. Si effettuerà il monitoraggio (procedurale, fisico e finanziario) in continuo dell'attuazione dei progetti con massima informazione e pubblicizzazione circa le conseguenze della mancata realizzazione.

R9: E' prevista la predisposizione di manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento; nonché di moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Saranno altresì definite:

- le verifiche incrociate con Sistema informativo dell'O. P. Agea e con SIARP;
- il miglioramento degli strumenti informatici dell'OP con l'introduzione di format automatici che limitano e/o verificano la corretta compilazione della domanda.
- il miglioramento del controllo interno e delle procedure di coordinamento mediante indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso. Il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale segnalando, con appositi avvisi, la carenza.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.

2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE)

n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.9.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfetario in conto capitale in rate annuali decrescenti per un periodo massimo di 5 anni dalla data del riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori. Tale aiuto è calcolato sulla base della produzione annuale commercializzata del richiedente.

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfetario in rate annuali e con un importo decrescente nei cinque anni dal riconoscimento; nel primo anno è limitato al 10% del valore medio annuo della produzione commercializzata dai soci dell'associazione o organizzazione dei produttori durante i tre anni precedenti la loro adesione; negli anni successivi, è limitato al 8% (secondo anno), al 6% (terzo anno), al 4% (quarto anno) e infine al 2% (quinto anno), del valore medio della produzione commercializzata nell'anno

precedente all'annualità considerata; e comunque il sostegno non può in ogni caso superare € 100.000,00 all'anno.

8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Il Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, con gli art. 154 e 156 rimanda il riconoscimento ufficiale rispettivamente delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni agli Stati membri.

Per tutti i settori produttivi esclusi quelli ortofrutticolo e olivicolo, in Italia, il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori è regolamentato ad oggi dal Decreto Legislativo n. 102 del 27 maggio 2005, D.M. n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007; il settore olivicolo è regolamentato dal D.M. n. 86483 del 24 novembre 2014 e quello ortofrutticolo dal D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014.

Le associazioni o le organizzazioni dei produttori sono ufficialmente riconosciute dalla Regione Puglia ai sensi degli articoli 152 e 156 del Reg. (UE) n.1308/2013, aventi le finalità previste nell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013 paragrafo 1, e secondo le normative nazionali vigenti. La Deliberazione Giunta Regionale della Puglia n. 162 del 19 febbraio 2008 e la D.G.R. n.630 del 29 marzo 2012 approvano i parametri minimi per il riconoscimento delle OP agricoli Regione Puglia.

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Esaminati a livello di sottomisura

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Esaminata a livello di sottomisura

8.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Esaminata a livello di sottomisura

8.2.9.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Esaminata a livello di sottomisura

8.2.9.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente